

FABBRICATI

	ALIQUOTE TASI anno 2016 (pari al 2015) Col. A	ALIQUOTE IMU 2016 (pari al 2015) Col. B
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA DA A/2 AD A/7 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, LA SECONDA UNITÀ PERTINENZIALE AVENTE PARI CATEGORIA CATASTALE È TASSATA AI FINI IMU CON L'ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE	ESCLUSI DA TASI DAL 1° GENNAIO 2016 PER POSSESSORE ED UTILIZZATORE	ESCLUSO DA IMU
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA , ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, IVI INCLUSE LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA DESTINATE A STUDENTI UNIVERSITARI SOCI ASSEGNATARI, ANCHE IN DEROGA AL RICHIESTO REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA		
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008 , PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008. PER L'ART. 10, COMMA 3 DEL D.L. 28.3.2014, N. 47, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 80 DEL 20.5.2014, E GLI INDIRIZZI APPLICATIVI FORNITI DAL MEF, NELLA NOZIONE DI ALLOGGIO SOCIALE RIENTRANO ALTRESÌ GLI ALLOGGI APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP COMUNQUE DENOMINATI. CONSEGUENTEMENTE, I FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE APPARTENENTI E/O GESTITI DAGLI EX IACP, CHE NON HANNO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO SOCIALE COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 24 GIUGNO 2008, SONO IMPONIBILI AI FINI DELL'IMU, CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, FATTA SALVA L'APPROVAZIONE DI UNA SPECIFICA ALIQUOTA AGEVOLATA DA PARTE DEL COMUNE		
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE , A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;		
UN UNICO IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHÉ DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, E, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139, DAL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA		
UNA ED UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) , GIÀ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO (VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2015 EQUIPARATA PER LEGGE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE)		
L'UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. IN CASO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI, LA PREDETTA AGEVOLAZIONE PUÒ ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE (EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER NORMA REGOLAMENTARE)		
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NEL CASO DI DUE ANNESSI AVENTI LA STESSA CATEG. CATASTALE (C/2, C/6 E C/7), UNO SOLO DI ESSI È PERTINENZA TASSATA AI FINI IMU CON ALIQUOTA RIDOTTA; IL SECONDO ANNESSO È TASSATO AI FINI IMU CON ALIQUOTA DEL 7,95 PER MILLE.	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 6,00 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA € 200,00
FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	ALIQUOTA ZERO	
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7 A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE O NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL SOGGETTO MEDESIMO	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE DI UN SOLO FABBRICATO DI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6, C/7 SITO NEL TERRITORIO COMUNALE	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
FABBRICATI DI CATEGORIA C /2, C/6, C/7 PERTINENZE DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE DI CATEG. D, COMMERCIALE ED ARTIGIANALE DI CATEG. A/10, C/1, C/3, C/4 FABBRICATI DI CATEGORIA A/10 (UFFICI, STUDI PRIVATI) FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (NEGOZI), FABBRICATI DI CATEGORIA C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI), FABBRICATI DI CATEGORIA C/4 (FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO). NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 0,60 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ALIQUOTA 7,60 PER MILLE
UNITÀ IMMOBILIARI DI CATEGORIA CATASTALE D (ESCLUSI GLI STRUMENTALI AGRICOLI) NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 0,60 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ALIQUOTA DI LEGGE 7,6 VERSAMENTO RISERVATO SOLO STATO ALIQUOTA ZERO PER IL COMUNE NON PREVISTA ALCUNA MAGGIORAZIONE RISPETTO ALL'ALIQUOTA STANDARD
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3 BIS DEL D.L. 30/12/1993, N. 557 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 26/02/1994, N. 133 (COMPRESA LA CATEG. CATASTALE D/10) ED ANNESSI AD USO DI PERTINENZA DI CATEG. CATASTALE C/2, C/6, C/7 AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA. NEL CASO IN CUI SIANO CONCESSE IN LOCAZIONE/AFFITTO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE, L'IMPOSTA TASI COMPLESSIVA DEVE ESSERE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO REALE.	ALIQUOTA 1,00 PER MILLE SE LOCATE IL 10% A CARICO DELL'OCCUPANTE	ESENTE DA IMU
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	ALIQUOTA 2,5 PER MILLE	ESENTI DA IMU
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL'ART. 10 DEL CODICE DI CUI AL D.Lgs. 22.1.2004, N. 42	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SUSSISTONO DETTE CONDIZIONI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
FABBRICATI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A PARTICOLARI CONDIZIONI. (RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%)	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, L'IMU, DI DETERMINATA APPLICANDO L'ALIQUOTA STABILITA DAL COMUNE, È RIDOTTA AL 75% (RIDUZIONE DEL 25%)	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE CON RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEL 25%
FABBRICATI POSSEDUTI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSO FINALITÀ DEGLI IACP, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, DIVERSI DA QUELLI DEFINITI CON DECRETO M. INFR. 22.4.2008 ASSEGNATI E NON ASSEGNATI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE DETRAZIONE ANNUA EURO 200,00 SOLO PER QUELLI ASSEGNATI
FABBRICATI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA <u>NON ASSEGNATI</u>	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE

AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI.

	ALIQUOTE TASI anno 2016 (pari al 2015) Col. A	ALIQUOTE IMU 2016 (pari al 2015) Col. B
AREE FABBRICABILI		
AREE AGRICOLE ANCHE SE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA, SULLE QUALI È IN CORSO LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO, CONSIDERATO CHE L'AREA INTERESSATA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA MEDIANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO, ALLA SELVICOLTURA, ALLA FUNGHICOLTURA E ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.	ESCLUSO DA TASI	ESCLUSO DA IMU DAL 1° GENNAIO 2016
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA SOGGETTI <u>NON</u> COLTIVATORI DIRETTO E SOGGETTI I.A.P.	ALIQUOTA ZERO	ALIQUOTA 7,95 PER MILLE
Ai fini dell'esclusione dal tributo IMU, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo a quello interessato, dovrà essere presentata la dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata		